REGOLAMENTO (CEE) N. 3052/76 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1976

recante apertura di un contingente tariffario di patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (anno 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea (2) prevede che nel periodo dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 1977, la Repubblica di Cipro benefici all'importazione nel Regno Unito di contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune originarie di Cipro ; che il volume di questo contingente tariffario deve tener conto delle importazioni tradizionali del Regno Unito, originarie di Cipro ; che tenuto conto di detto elemento è opportuno fissare il volume contingentale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1977 a 110 000 « long tons » ;

considerando che è opportuno garantire l'eguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente e l'applicazione, senza discontinuità, dei dazi contingentali a tutte le importazioni del prodotto in questione, fino ad esaurimento del contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1977 un contingente tariffario di 110 000 « long tons » in esenzione da dazi doganali è aperto nel Regno Unito per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Articolo 2

1. Il Regno Unito garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio il libero accesso a detto contingente tariffario.

2. Il grado di utilizzazione di detto contingente è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione al consumo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. J. J. MERTENS

---

(1) GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag. 37.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 88.